

## REGOLAMENTO (CE) N. 914/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1995

che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1995 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1294/94 della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito i quantitativi di prodotti di base considerati come entrati nella fabbricazione delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93;

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione ha negoziato vari accordi (in seguito denominati: «accordi GATT»); che taluni di questi accordi riguardano l'agricoltura, segnatamente l'accordo sull'agricoltura (di seguito denominato: «l'accordo»);

considerando che, convertendo in dazi doganali tutte le misure che limitano l'importazione di prodotti agricoli (tariffazione) e vietando l'applicazione di siffatte misure per il futuro, l'accordo richiede la soppressione dei prelievi variabili all'importazione nonché delle altre misure e oneri all'importazione attualmente previsti dalle organizzazioni comuni dei mercati; che le aliquote dei dazi doganali da applicare ai prodotti agricoli a norma dell'accordo saranno fissate nella tariffa doganale comune;

considerando che l'accordo entra in vigore il 1° luglio 1995;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3448/93 prevede che il periodo di riferimento può essere ridotto a due mesi;

considerando che le medie dei prezzi di entrata da prendere in considerazione per i mesi di maggio e giugno 1995, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3448/93, sono fissate come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 12.